



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 134 del 7 MAR. 2023

Oggetto: *Richiesta parere per la "Ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001 attraverso demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi della L.R. 25/2009 e ss.mm.ii. - Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico ai sensi del DL 34/2020 e ss.mm.ii.", comune di Maratea - ai sensi dell'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI ex Autorità di bacino Basilicata;*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visti in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, con il quale la Dr.ssa Vera Corbelli, già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, è stata confermata nell'incarico;

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art.



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (ADB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

Visto l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *"Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze"*;

Visti i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2019 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

Vista la nota del sig. Arena Gianluca, acquisita agli atti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al protocollo n. 4276/2023 del 13/02/2023 e successive integrazioni documentali, con le quali veniva chiesto il rilascio del parere ai sensi dell'art. 18 delle vigenti Norme di Attuazione per la *"Ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001 attraverso demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi della L.R. 25/2009 e ss.mm.ii. - Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico ai sensi del DL 34/2020 e ss.mm.ii."* nel comune di Maratea;

Visto il verbale n. 1754 redatto in data 2 marzo 2023 dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 18 delle NTA, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere di compatibilità con prescrizioni per la *"Ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001 attraverso demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi della L.R. 25/2009 e ss.mm.ii. - Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico ai sensi del DL 34/2020 e ss.mm.ii."*, nel comune di Maratea;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

Vista la L. 221 del 7 agosto 1990 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Atteso che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;

Tenuto conto che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere i parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

Considerato che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali e interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1-Si esprime, ai sensi dell'articolo 18 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere di compatibilità in merito alla *“Ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001 attraverso demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi della L.R. 25/2009 e ss.mm.ii. - Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico ai sensi del DL 34/2020 e ss.mm.ii.”* nel comune di Maratea, prescrivendo che:

- prima dell'inizio dei lavori, sia confermata in dettaglio la stabilità del sistema opera - terreno già emerso dallo studio di compatibilità. Inoltre, siano predisposti i calcoli strutturali e sismici delle opere a farsi, coerentemente con i risultati dello studio di compatibilità, e le opere stesse siano verificate ai sensi della normativa vigente;
- durante le fasi operative di cantiere si provveda, con opportuni accorgimenti progettuali, a non generare condizioni di instabilità nelle aree limitrofe l'area di progetto, garantendo il mantenimento delle condizioni di stabilità dei luoghi ante-operam. In tale contesto, si dovrà garantire anche la corretta regimazione delle acque meteoriche e il loro convogliamento in idoneo recapito, nonché porre in atto ogni altro accorgimento (eventualmente anche mediante monitoraggi) utile alla tutela della stabilità e integrità dei luoghi, delle strutture e infrastrutture esistenti o in progetto.

Art.2 – Il presente decreto è notificato al sig. Arena Gianluca tramite il recapito del dr. geol. Biagio Albanese, al comune di Maratea e alla regione Basilicata;

Art.3 - Il presente decreto è pubblicato sui siti web istituzionali (www.distrettoappenninomeridionale.it; www.adb.basilicata.it) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vera Corbelli

